



CONSIGLIO DI BACINO VERONA SUD

Assemblea di Bacino

Verbale della deliberazione n. 27

in data 31-07-2026

Oggetto: Tariffe per la gestione dei rifiuti urbani anno 2026 - Gestore ESA-Com Spa per il Comune di San Giovanni Lupatoto - Approvazione

L'anno duemilaventisei addì trentuno del mese di luglio alle ore 09:00, convocata dal Presidente, l'Assemblea del "Consiglio di Bacino Verona Sud" si è riunita in videoconferenza, ai sensi dell'art. 6, comma 10 del Regolamento per il funzionamento dell'Assemblea di Bacino, per deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Presiede l'avv. Paolo Longhi, Presidente del Consiglio di Bacino, ai sensi dell'art. 14 c. 4 lettera b) della Convenzione di Costituzione. Assiste il dott. Gianni Biasi, Direttore del Consiglio di Bacino, in qualità di Segretario verbalizzante, presente unitamente al Presidente, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per la disciplina del funzionamento dell'Assemblea, presso il Municipio del Comune di Legnago.

Il Direttore
F.to Dott. Gianni Biasi

Il Presidente
F.to Avv. Paolo Longhi

COMUNE		NOMINATIVO
COMUNE DI ALBAREDO D'ADIGE	Presente	FUIN
COMUNE DI ANGIARI	Presente	GRASSI
COMUNE DI ARCOLE	Assente	
COMUNE DI BELFIORE	Presente	ALBERTINI
COMUNE DI BEVILACQUA	Presente	GRAZIA
COMUNE DI BONAVIGO	Presente	CHIAVELLI
COMUNE DI BOSCHI SANT'ANNA	Presente	OCCHIALI
COMUNE DI BOVOLONE	Presente	POZZANI
COMUNE DI CASALEONE	Presente	LORENZETTI
COMUNE DI CASTAGNARO	Assente	
COMUNE DI CERA	Assente	
COMUNE DI COLOGNA VENETA	Presente	VALBUSA
COMUNE DI CONCAMARISE	Presente	ZAUPA
COMUNE DI ERBE'	Presente	SILVESTRONI
COMUNE DI GAZZO VERONESE	Assente	
COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA	Presente	MIRANDOLA
COMUNE DI ISOLA RIZZA	Presente	CALO'
COMUNE DI LEGNAGO	Presente	LONGHI
COMUNE DI MINERBE	Assente	
COMUNE DI NOGARA	Assente	
COMUNE DI NOGAROLE ROCCA	Presente	TRENTINI
COMUNE DI OPPEANO	Presente	TAVELLA
COMUNE DI PALU'	Presente	CALOINI
COMUNE DI RONCO ALL'ADIGE	Assente	
COMUNE DI ROVERCHIARA	Presente	FREDDO
COMUNE DI SALIZOLE	Presente	MANTOVANELLI
COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO	Presente	SARTORI
COMUNE DI SAN PIETRO DI MORUBIO	Presente	VINCENZI
COMUNE DI SANGUINETTO	Presente	FRACCAROLI
COMUNE DI SORGA'	Presente	BEDONI
COMUNE DI TERRAZZO	Presente	VISENTIN
COMUNE DI TREVENUOLO	Presente	TORSI
COMUNE DI VIGASIO	Assente	
COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA	Presente	TUZZA
COMUNE DI ZEVIO	Presente	CONTI
UNIONE COMUNI ADIGE GUA'	Assente	

Il Presidente, verificato il numero legale per poter deliberare, ai sensi dell'art.10 c. 1 della convenzione per la costituzione dell'Ente, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: Tariffe per la gestione dei rifiuti urbani anno 2026 — Gestore ESA-Com Spa per il Comune di San Giovanni Lupatoto: approvazione.

L'ASSEMBLEA DI BACINO

PREMESSO CHE

- La Regione Veneto ha attuato la delega contenuta nell'art. 2, comma 186-bis della legge 23/12/2009 n. 191 (in tema di individuazione dell'Ente preposto all'esercizio delle funzioni di governo del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani) non la legge regionale 31/12/2012, n. 152 recante *“Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani”*;
- In data 01/07/2015 è stata sottoscritta la Convenzione istitutiva del Consiglio di Bacino denominato Verona Sud, afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, in conformità all'art. 30 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 ed alla L.R. 52/2012, conservata al n. 3624 del registro dei contratti del Comune di Bovolone;
- Appartengono al bacino denominato “Verona Sud” i seguenti Comuni: Albaredo d'Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant'Anna, Bovolone, Casaleone, Castagnaro, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbe, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Ronco all'Adige, Roverchiara, Salizzole, San Giovanni Lupatoto, San Pietro di Morubio, Sanguinetto, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Vigasio, Villa Bartolomea, Zevio, Unione comuni Adige Guà (Comuni di Pressana, Roveredo di Guà, Veronella e Zimella)
- Il Consiglio di Bacino Verona Sud si configura come Ente Territorialmente Competente in conformità alla definizione contenuta nel nuovo metodo tariffario, ai sensi della quale Ente Territorialmente Competente è *“l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”* (art. 1, MTR allegato alla delibera 443/2019/R/rif del 31/10/2019)
- Con deliberazione assembleare n. 21 in data 20/11/2024 il Consiglio di Bacino ha approvato il contratto, con i relativi allegati, secondo lo schema tipo come da deliberazione ARERA 3 agosto 2023 n. 385/2023/R/Rif, per gli affidamenti in essere con scadenza al 31/12/2030 con il Gestore ESA-Com Spa, previa approvazione da parte dei Comuni che avevano autonomamente incaricato il Gestore stesso con delega di sottoscrizione al Bacino;
- L'art. 3, comma 6, lettera e) della L.R. 52/12 attribuisce al Consiglio di Bacino l'attività di determinazione dei livelli di imposizione tariffaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;

DATO ATTO che ESA-Com Spa opera come gestore del servizio nel Comune di San Giovanni Lupatoto per effetto dell'affidamento conferito dal Bacino Verona Sud con provvedimento assembleare n. 13 del 18/11/2019 a tutto il 31/12/2030;

RICHIAMATO il provvedimento n. 2 del 25/03/2024 con cui l'assemblea di Bacino ha deliberato tra l'altro, quanto segue:

- 1)
- 2) *Di istituire, con efficacia dal 1 gennaio 2024, la tariffa puntuale di natura corrispettiva ai sensi dell'articolo 1, commi 667 e 668 della Legge 147 del 27/12/2013 per il Comune di San Giovanni Lupatoto, le cui operazioni saranno interamente gestite da ESA-Com Spa in qualità di gestore del servizio, ai sensi della deliberazione di Assemblea del Consiglio di Bacino n. 13 del 18/11/2019 fino al 31/12/2030;*
- 3)
- 4) *Di dare atto che la tariffa è applicata e riscossa dal soggetto gestore affidatario del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ESA-Com Spa con sede legale Via A. Labriola, 1 Nogara P.IVA e C.F. 03062710235*

VISTO l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017, che al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea ha assegnato all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 1, della legge 481/1995 prevede che ARERA, nello svolgimento delle proprie funzioni, debba perseguire la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, [...] nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori [...];

RILEVATO che l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017 attribuisce espressamente ad ARERA, tra le altre, le funzioni di:

- predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione del capitale, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga" (lett. f);
- approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento (lett. h);
- verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

VISTA la Delibera ARERA n. 397/2025/R/RIF che ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) per il quadriennio 2026-2029 e che definisce i criteri per determinare

le entrate tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti e le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, puntando sull'efficienza e sull'economia circolare;

DATO ATTO che la deliberazione ARERA sopra richiamata evidenzia i seguenti punti chiave:

- Durata e obiettivi: il nuovo MTR-3 copre il periodo 2026-2029, mantenendo l'impostazione di base del precedente MTR-2 ma introducendo nuovi incentivi per la valorizzazione dei materiali recuperati e dell'energia;
- Aggiornamento dei Costi: Disciplina il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e investimento, garantendo coerenza contabile e trasparenza.
- Scadenze: Fissa il quadro regolatorio che permette ai Comuni di elaborare e approvare i Piani Finanziari e le tariffe (TARI).

RICHIAMATO il provvedimento assembleare n. 23 in data 17/07/2026, immediatamente esecutiva, ad oggetto: *"Validazione dei piani economici-finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani per gli anni 2026-2029 dei comuni appartenenti al Consiglio di Bacino Verona Sud ai sensi della deliberazione ARERA n. 397/2025/R/Rif del 05 agosto 2025 e ss.mm.ii. - Esame e determinazioni"*;

CONSIDERATO che l'importo MTR-3 per il periodo regolatorio 2026-2029, per il Comune di San Giovanni Lupatoto, validato dall'Assemblea dell'ETC (Bacino Verona Sud) per l'anno 2026 è pari a 3.518.416,52 € oltre Iva e CP;

VISTA la nota pervenuta da Esa Com Spa recepita al prot. 701 in data 22/07/2026 che testualmente recita: *"Le entrate tariffarie complessive a copertura del PEF 2026 del Comune di San Giovanni Lupatoto, risultano pari a €. 3.518.416,52. Le tariffe approvate per l'annualità 2025 garantiscono la piena copertura del suddetto PEF 2026. Si propone, pertanto di **confermare, per l'annualità 2026, le medesime tariffe già approvate per il 2025, senza variazioni**, come da listino tariffario riportato in allegato alla presente, dando atto che eventuali scostamenti tra gettito ed entrate tariffarie sono regolati mediante i meccanismi di congruaggio previsti dalla regolazione ARERA(MTR-3).....Con la presente si propone, inoltre, il **riallineamento del canone del servizio Verde a domanda individuale, fissandolo in €. 40,00 oltre IVA di legge e C.P. per ciascun contenitore carrellato da 240 litri**, in coerenza con il canone già vigente per il Comune di Zevio. La misura assicura omogeneità tariffaria del servizio a domanda individuale tra i Comuni gestiti, fatta salva la validazione di competenza da parte del Consiglio di Bacino in sede di analisi e validazione delle tariffe...."*

CONSIDERATO altresì che l'articolazione tariffaria oggetto della presente deliberazione, allegato sub "A", è stata definita in conformità alle disposizioni dell'Autorità, già per l'anno 2025;

RICHIAMATA la deliberazione assembleare n.25 del 31/07/2026 ad oggetto: *"Regolamento di Bacino per la disciplina della Tariffa Rifiuti Corrispettiva, per la gestione dei rifiuti- Ambito Comuni Esa Com Spa: approvazione"*

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO il comma 1-bis dell'art. 3-bis del D.L. 138/2011, secondo il quale l'affidamento del servizio e la determinazione delle tariffe all'utenza sono approvate unicamente a livello di Autorità di Ambito Ottimale, anche ai sensi degli obiettivi di

cui alla L.R. 52/2012 precisando che *“Le deliberazioni degli enti di governo di cui al comma 1 (funzioni degli Enti di governo d'Ambito) sono validamente assunte nei competenti organi degli stessi senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive da parte degli organi degli enti locali”*;

VISTO l'art. 1, commi da 639 a 668, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e in particolare il comma 668 che prevede che *“i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TAR”*. Il Comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

CONSIDERATA la scadenza del termine per l'approvazione delle tariffe 2026, prevista per il giorno 31 luglio 2026;

RICHIAMATI:

- l'art. 3, comma 6. Lettera e) della L.R. 52/02012;
- L'art. 9, comma 2 lettera i della Convenzione di Costituzione;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 allegati al presente provvedimento;

Il Presidente apre la seduta e uditi gli interventi succedutisi, riportati integralmente nel verbale dell'Assemblea, pone ai voti il provvedimento con i seguenti esiti:

Presenti n. 27 che corrispondono a 696,810 millesimi

Votanti n.27

Favorevoli n.27

Contrari n.0

Astenuti n. 0

Per quanto sopra,

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 allegati al presente provvedimento;

DELIBERA

- 1) di confermare le Tariffe per la gestione dei rifiuti urbani nel Comune di San Giovanni Lupatoto dell'anno per l'anno 2026, le medesime del 2025, come meglio precisato nelle premesse, con riferimento alla nota prot. 701 pervenuta da ESA-Com Spa in data 22/07/2026, e che costituisce allegato “A” al presente provvedimento;
- 2) di dare atto che le Tariffe così approvate dal Consiglio di Bacino Verona Sud ed applicate dal gestore ESA-Com Spa agli utenti del Comune di San Giovanni Lupatoto, ha natura di tariffa corrispettiva ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 668 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- 3) di dare comunicazione del presente provvedimento al gestore ESA-Com Spa

ed al Comune di San Giovanni Lupatoto;

- 4) di pubblicare il presente provvedimento nell'Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33;
- 5) di pubblicare la presente deliberazione nell'Albo pretorio online ai sensi dell'art.32, comma 1 della legge 18/06/2009, n. 69

e, con separata votazione, con i seguenti esiti:

Presenti n. 27 che corrispondono a 696,810 millesimi

Votanti n.27

Favorevoli n.27

Contrari n.0

Astenuti n. 0

- 6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, vista l'urgenza di procedere.

Bovolone, 31 luglio 2026

IL DIRETTORE
F.to Dott. Gianni Biasi

IL PRESIDENTE
F.to Avv. Paolo Longhi

Oggetto: Tariffe per la gestione dei rifiuti urbani anno 2026 Gestore Esa Com Spa per il Comune di San Giovanni Lupatoto - Approvazione.

Vista la proposta di deliberazione riguardante l'argomento di cui all'oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Data: 31 luglio 2026

Il Direttore
F.to Dott. Gianni Biasi

Vista la proposta di deliberazione riguardante l'argomento di cui all'oggetto, il sottoscritto funzionario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, ne accerta la non rilevanza contabile.

Data: 31 luglio 2026

Il Funzionario
F.to Rag. Marta Chiaramonte